



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Globale Orefici, Gioiellieri, Banchi di Metalli Preziosi

Block Policy

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

<b>Area Riservata</b>	pag. 2
<b>Glossario</b>	pag. 3
<b>Condizioni Generali di Assicurazione</b>	pag. 6

## AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Atti dolosi**

Danni materiali e diretti alle cose assicurate, nonché alle pareti, solai, serramenti e relative serrature dei locali della dimora assicurata, cagionati dai ladri in occasione di furto e rapina.

## **Collezioni**

Si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

## **Consumatore**

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

## **Contenuto**

il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, impianti non fissi (di prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc...), armadi forti, casseforti, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, effetti personali, documenti personali, oggetti pregiati, preziosi, come di seguito definiti, denaro, provviste di famiglia, elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e quant'altro di inerente l'abitazione comprese rivestimenti e moquettes, il tutto anche se riposto nelle dipendenze, siano o no separate e, per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi e il denaro, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni.

È compreso, altresì, il mobilio, l'arredamento e l'attrezzatura di uffici o studi professionali, purché di proprietà dell'Assicurato, ed esistente in locali comunicanti con l'abitazione stessa. Sono inoltre comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risultino locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati. Si intende escluso quanto rientra, per definizione, nella voce fabbricato.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

## **Fabbricato**

l'intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni e dipendenze (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc...) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature, tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce contenuto.

L'assicurazione è prestata per la somma che l'Assicurato dichiara corrispondente al valore a nuovo del fabbricato assicurato.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Salvo diversa esplicita pattuizione, s'intende assicurata l'intera porzione del fabbricato di proprietà dell'Assicurato.

#### **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

#### **Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

#### **Furto**

È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

#### **Furto con introduzione clandestina**

Il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone che si trovano nei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.

#### **Impresa**

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

#### **Indennizzo**

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

#### **Infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

#### **Oggetti pregiati**

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

#### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

#### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

#### **Preziosi**

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietra dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale, collezioni.

#### **Primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).

**Rapina**

È colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (art. 628 del Codice Penale).

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scippo**

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona capi di vestiario, pellicce ed oggetti personali, compresi oggetti pregiati, preziosi e denaro.

**Scoperto**

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

**Serramenti**

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell'abitazione (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Valore a nuovo**

Per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area.

Per il contenuto, esclusi gli oggetti pregiati, i preziosi e gli oggetti d'arte costituenti mobilio, i documenti personali, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti.

Per oggetti pregiati (escluse pellicce), oggetti d'arte costituenti mobilio e preziosi: il valore di mercato al momento del sinistro.

**Valore intero**

Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l'Assicurato sopporta una parte proporzionale del danno così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

**Valori**

Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere (escluse valute digitali e/o criptovalute).

**Vetro antisfondamento**

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure è costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

# Condizioni generali di assicurazione

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o la reticenza del Contraente relative a circostanza che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

### Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 6 – Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

### Art. 7 – Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### Art. 8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 9 – Foro competente e mediazione obbligatoria

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le

quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato da un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (online), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: [mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it](mailto:mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it)
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

#### **Art. 10 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GLOBALE PER OREFICI, GIOIELLIERI E BANCHI DI METALLO PREZIOSO**

#### **Art. 11 - Rischi assicurati**

La Società, in base alla proposta questionario sottoscritta dal Contraente che forma parte integrante della presente polizza, si obbliga, entro i limiti ed alle condizioni pattuiti, a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da qualsiasi danneggiamento o perdita delle cose assicurate, sia di sua proprietà sia a lui affidate per stima, per lavori o per altra ragione, per la somma indicata alla Partita I), complessivamente per tutti i sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, **con i limiti di indennizzo indicati rispettivamente ai limiti 1) usque 8).**

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, rapina, guasti cagionati dai ladri in occasione del furto o della rapina consumati o tentati, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportate, per la somma indicata alla Partita II), complessivamente



per tutti i sinistri che si verificano nel corso di uno stesso anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto.

#### Art. 12 – Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) agevolati da Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con il Contraente o con l'assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essergli stati affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - di persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 (n° 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- b) dovuti a truffa;
- c) dovuti ad estorsione, a meno che tanto la violenza o minaccia quanto la consegna delle merci e dei valori assicurati siano poste in atto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- d) dovuti a rottura di merci verificatasi durante la lavorazione e per effetto della medesima;
- e) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazione radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che il contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tale eventi;
- f) consistenti in ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo;
- g) alle merci ed ai valori da chiunque detenuti a scopo personale;
- h) alle merci e ai valori mentre si trovano in vetrinette, anche fisse, poste esternamente ai locali dell'esercizio assicurato o di terzi e non comunicanti con i locali stessi o in vetrinette ovunque poste presso alberghi, cinematografi, teatri, circoli ricreativi e sportivi ed altri luoghi di spettacolo e di ritrovo
- i) alle merci ed ai valori di terzi, da questi affidate ai portavalori di cui al punto 7.1 della proposta questionario;
- j) alle merci sottratte dall'esterno tra le ore 21 e le ore 8 con effrazione del solo vetro delle vetrine o delle porte dell'esercizio;
- k) alle merci ed ai valori quando gli stessi siano in deposito presso banche o altri enti che esercitano professionalmente attività di custodia di merci e di valori di terzi;
- l) dovuti a furto o smarrimento di merci e valori trasportati da persone di cui al punto 7.1 della proposta questionario che si trovano su veicoli quando delle merci e valori non siano portati sulla persona a meno che:
  - 1) trattandosi di autovettura ad uso privato e la persona si trovi all'interno della

stessa, le merci ed i valori siano:

- a portata di mano della persona, e l'autovettura abbia le portiere chiuse e bloccate dall'interno e i cristalli rialzati;
- oppure rinchiusi nel bagagliaio munito di coperchio supplementare metallico con serratura di sicurezza.

Se, per qualsiasi motivo, la persona è costretta a scendere dall'autovettura, essa deve chiudere a chiave e bloccare tutte le portiere con i cristalli rialzati, avendola sempre a portata di mano, salvo i casi di improvviso malore o infortunio;

- 2) trattandosi di aeromobili di linea, la persona sia obbligata dalle condizioni di trasporto a consegnare le merci ed i valori assicurati alle Società aeree o aeroportuali;
- 3) trattandosi di veicolo diverso dai precedenti, la persona abbia a portata di mano le merci ed i valori assicurati ed usi per l'efficace custodia di essi ogni opportuna cautela, quale richiesta dalle circostanze, dalla natura e dal valore delle cose stesse, e si trovi sul veicolo medesimo, o ne sia scesa per improvviso malore o infortunio;
- m) alle merci ed ai valori assicurati al limite 5) lasciati in alberghi ove soggiorna il portavalori di cui al punto 7.1 della proposta questionario, a meno che siano stati consegnati in custodia alla Direzione dell'albergo o rinchiusi in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori;
- n) alle merci ed ai valori assicurati al limite 5) lasciati dal portavalori di cui al punto 7.1 della proposta questionario in abitazioni o presso clienti senza presenza di persone, a meno che siano riposti in cassaforte del peso di almeno kg. 350;
- o) da furto di merci e valori quando nei locali che li contengono non vi sia presenza di addetti e nel contempo non siano operanti i mezzi di chiusura e protezione, salvo quanto assicurato alla Partita I) limite 3), e non siano operanti gli impianti di allarme antifurto dichiarati nella proposta questionario;
- p) da furto di merci e valori non rinchiusi nei mezzi forti di custodia quando nei locali che li contengono non vi sia presenza di addetti, salvo quanto assicurato alla Partita I) limiti 1), 2) e 3);
- q) indiretti quali cambiamenti di godimento o di reddito commerciale industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

#### Art. 13 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato deve tenere una regolare contabilità degli acquisti, delle vendite e delle altre operazioni relative alle merci e ai valori assicurati.

#### Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle merci e dei valori sottratti o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle merci e dei valori sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le merci e i valori avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle merci e dei valori sottratti oltre che della realtà del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

#### **Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara di essere state danneggiate, sottratte o perdute merci e valori che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, sottratte o perdute, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzionieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 16 – Scoperto**

In caso di sinistro alla Partita I) e relativi limiti di indennizzo 1), 2), 3), 4), 6), 7) e 8) la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 10%, con il massimo di Euro 51.645,69, a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Dette percentuali si intendono rispettivamente variate in 80% e 20%, fermo il massimo di Euro 51.645,69, per il limite di indennizzo 5) sempre della Partita I).

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto con il relativo massimo che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

#### **Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 18 - Mandato del Periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14);
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, colpite o meno da sinistro;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 19 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

#### **Art. 20 - Riduzione e reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro**

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene, però, che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente prorata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni sinistro, non può tuttavia superare in uno stesso periodo di assicurazione, le somme indicate per ogni singola Partita e per ogni singolo limite di indennizzo della Partita I).

Resta comunque ferma la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **Art. 21 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 22 - Forma di garanzia**

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.

**Le eventuali spese sostenute per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.**

#### **Art. 23 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente o l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti al comma a - b - c dell'art. 12 – Rischi esclusi.

#### **Art. 25 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio o nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 26 – Infortuni Recupero delle merci e dei valori sottratti**

Se le merci ed i valori sottratti vengono recuperati in tutto od in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le merci ed i valori recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le merci ed i valori medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle merci e dei valori recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle merci e i valori recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.











Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.** | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB053BPO-BPO-EDZ-0119 - GLOBALE OREFICI, GIOIELLIERI, BANCHI DI METALLI PREZIOSI - BLOCK POLICY